



STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione culturale denominata: "CELLARIUS" Associazione Culturale con sede in via Borgo n. 31 nel Comune di Illasi.

ART. 2 (Finalità)

- 1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale e culturale.**
- 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.**
- 3. Le finalità che si propone sono:**
 - a) promuovere la conoscenza dell'archeologia e del patrimonio archeologico cellorese;**
 - b) proporre incontri d'approfondimento sul tema ed esprimere raccomandazioni in merito alle priorità della ricerca e della gestione delle antichità.**
 - c) perseguire e sostenere la creazione di un Museo cellorese del Territorio, un'istituzione che sappia valorizzare il ricco patrimonio archeologico tramite attività di conservazione, studio, animazione didattica e proposte espositive.**
 - d) organizzare incontri tra specialisti sui temi archeologici d'attualità, tavole rotonde, giornate di studio, visite guidate, esposizioni nonché promuovere la realizzazione di attività idonee a favorire la conoscenza del territorio.**
 - e) salvaguardare il patrimonio artistico, culturale e ambientale della tradizione locale.**

ART. 3 (Soci)

- 1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.**
- 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.**

3. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 **(Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 **(Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 **(Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Revisori dei conti
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 **(Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 **(Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con orari successivi, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 **(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 11 **(Consiglio direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, ed elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice-presidente e nomina il Segretario-Tesoriere.

2. I componenti del Consiglio Direttivo dureranno in carica 3 anni e saranno rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo.

ART. 12
(Presidente)

1. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea e dura in carica 3 anni. Il collegio nomina al proprio interno il presidente.
2. Hanno il compito di controllare la regolarità amministrativa e lo stato di attuazione delle norme statutarie dell'Associazione.

ART. 14
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi delle leggi vigenti
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS.

ART. 15
(Rendiconto finanziario)

1. Il rendiconto finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre del medesimo anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le uscite sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Per il buon funzionamento dell'associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre ad eventuali registri previsti dalla legge, i seguenti libri sociali:
 - LIBRO DEGLI ASSOCIATI
 - LIBRO DEI VERBALI
 - LIBRO CASSA

ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 17
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 18
(Consorti /Coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.